

In scadenza gli acconti per la Gestione Separata INPS: le nuove aliquote per il 2014

di Antonella Benedetto

La Legge di Stabilità 2014 è intervenuta anche sulle aliquote contributive previste per i soggetti iscritti alla Gestione Separata dell'INPS. In particolare è stato previsto l'aumento di un punto percentuale (dal 21% al 22%) e di un punto e mezzo percentuale (dal 22% al 23,5%) dell'aliquota contributiva della Gestione separata per l'anno 2014 e per l'anno 2015 dovuta da pensionati e dai soggetti già iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; inoltre, solo per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva e non iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria, né pensionati, è stato previsto il blocco dell'aliquota al 27% per l'anno 2014.

1. **Iscrizione alla gestione separata INPS: requisiti**

Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività sono tenuti a iscriversi presso la Gestione Separata dell'INPS i seguenti soggetti:

- soggetti che percepiscono redditi derivanti dall'esercizio abituale e professionale di un'attività di **lavoro autonomo** per la quale non è prevista una forma assicurativa pensionistica (in pratica i professionisti senza Albo e Cassa di previdenza oppure iscritti in Albi privi di propria Cassa di previdenza oppure ancora facenti parte di Albi con Cassa di previdenza ma non iscritti alla medesima);
- soggetti che percepiscono redditi derivanti da **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto**;
- titolari di redditi derivanti da **lavoro autonomo occasionale** qualora l'importo annuo di detta attività superi il limite di 5.000 euro l'anno;
- titolari di redditi derivanti da attività di **vendita a domicilio**;

- redditi conseguiti da **associati d'opera**.

L'iscrizione deve essere effettuata mediante domanda da presentarsi all'INPS, utilizzando i gli appositi modelli resi disponibili.

I requisiti identificativi necessari per l'iscrizione alla Gestione Separata sono di seguito sintetizzati:

- **il contenuto artistico o professionale** dell'attività di lavoro autonomo;
- **autonomia**: non deve trattarsi di lavoro dipendente o comunque con vincoli di subordinazione;
- **abitualità** del lavoro svolto;
- **natura non di impresa**: il fattore "lavoro" deve prevalere sul fattore "organizzazione";
- esercizio in **forma associata**, mediante la riunione di persone fisiche in associazioni senza personalità giuridica (art. 53, c. 1 del T.U.I.R.).

Non sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata, ed a pagare i contributi, coloro che percepiscono compensi derivanti da:

- diritti d'autore;
- borse di studio;
- indennità per cessazione di rapporti di agenzia;
- levata di protesti;
- partecipazione agli utili di promotori e soci fondatori di S.p.a., S.a.p.a. e S.r.l

Inoltre, sono esclusi:

- i professionisti iscritti ad un Albo e già assicurati nelle rispettive Casse di previdenza (relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione dalle medesime Casse);
- i professionisti iscritti ad un Albo con nuova Cassa di previdenza o in attesa che la stessa si costituisca.

2. Calcolo del contributo

Per quanto riguarda il reddito imponibile sul quale calcolare i contributi dovuti, nel caso si tratti di un rapporto di collaborazione tra un committente ed un collaboratore (a progetto), il reddito è quello assoggettabile all'Irpef, vale a dire il compenso lordo stabilito nel contratto firmato.

Nel caso dei professionisti in possesso di partita iva il reddito imponibile è costituito dalla differenza tra i compensi ricevuti ed i costi sostenuti (il professionista può addebitare il 4% al proprio cliente a titolo di rivalsa).

In particolare, per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef (compreso quello in forma associata e quello proveniente dal "regime dell'imprenditoria giovanile").

Pertanto il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nel:

- **Quadro RE:** reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni;
- **Quadro RH:** reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate;
- **Quadro LM:** reddito dei soggetti con regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata nel **rigo RR5, colonna 1** contraddistinta dal **codice 1**.

Determinata la base imponibile è possibile determinare il contributo dovuto, applicando l'aliquota a seconda se il soggetto è coperto o no da altra previdenza obbligatoria.

Al contributo dovuto sono detratti gli acconti versati nel corso dell'anno 2013.

Attenzione!

Con il modello Unico 2014 è stata inserita, nel rigo RR8 colonna 1, una casella nella quale il contribuente deve indicare eventuali contributi che, pagati negli anni precedenti, sono risultati indebiti e non sono stati richiesti né in compensazione utilizzando la delega di pagamento unica (Mod. F24) né a rimborso.

Le somme possono essere richieste in autoconguaglio presentando direttamente alla propria sede di competenza una istanza. Si ricorda che tale richiesta è possibile per contribuzione indebita relativa agli anni di imposta precedenti all'anno 2012.

Il contributo è interamente a carico del professionista, che tuttavia ha facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di **rivalsa**, un'aliquota pari al **4%** dei compensi lordi. L'esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Separata, poiché a quest'ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il professionista e per l'intero importo.

3. Il versamento degli acconti: le nuove aliquote per il 2014

Per l'anno 2014, per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l'aliquota contributiva è elevata al 22%, diversamente, resta ferma al 27% l'aliquota contributiva per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria. Ciò è quanto stato disposto con l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha disposto per il 2014 appunto l'aumento al 22% per i soggetti sopra menzionati, ed ha confermato per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'IVA (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, l'aliquota contributiva al 27%. Rimane, inoltre, confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l'ulteriore aliquota contributiva di cui all'art. 59, co. 16, della Legge n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa: alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare,

alla degenza ospedaliera, alla malattia, al congedo parentale, aliquota fissata nella misura pari allo 0,72%.

La tabella che segue indica, per ciascuna tipologia di soggetto, le aliquote in vigore a partire dal 2014.

Categorie	Aliquote 2014
Soggetti iscritti ad altre forme previdenziali	22,00%
Pensionati	22,00%
Lavoratori autonomi titolari di P. IVA non iscritti ad altre forme previdenziali	27,72%
Soggetti non titolari di P.IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali	28,72%

Con la circolare 19/2014, l'Inps ha inoltre chiarito che per artigiani e commercianti la nuova aliquota è posta pari al 22,20% (22,29% per i commercianti), mentre i valori del minimale e del massimale del reddito vengono fissati rispettivamente a 15.516 e a 76.718 euro, per coloro che si sono iscritti all'Inps prima dell'1 gennaio 1996, ovvero a 100.123 euro se iscritti a partire da quella data.

4. Il versamento del contributo e il calcolo del contributo

Poiché il contributo è rapportato al reddito conseguito nell'anno di riferimento e quest'ultimo è noto solo a consuntivo, il versamento avviene con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti Irpef.

Il professionista deve pertanto versare rispettando queste scadenze:

- 16 giugno od il 7 luglio per il versamento del saldo 2013 e del primo acconto 2014, pari al 40% dell'importo dovuto sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente e dagli accertamenti definitivi;
- 30 novembre per il versamento del secondo acconto 2014, di importo pari al primo.

3 luglio 2014

Antonella Benedetto